

**COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO**

AII. B

BANDO**per l'attribuzione di contributi del Fondo per il sostegno all'accesso
alle abitazioni in locazione – Annualità 2021****Presentazione domande dal 15 Novembre al 20 Dicembre 2021**Ambito territoriale n. 26COMUNE CAPOFILA: NOVARA

Elenco Comuni appartenenti all'ambito, così come individuati dai provvedimenti regionali:
BARENGO, BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, CALTIGNAGA, CARPIGNANO SESIA,
CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, CASTELLAZZO NOVARESE, FARA
NOVARESE, GARBAGNA NOVARESE, GHEMME, GRANOZZO CON MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO
VITTA, NIBBIOLA, NOVARA, OLEGGIO, RECETTO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO MOSEZZO,
SILLAVENGO, SIZZANO, TERDOBBIATE, TORNACO, VESPOLATE, VICOLUNGO, VINZAGLIO

IL COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Visti:

- la Legge 9 Dicembre 1998 n°431 concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'art.11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999 concernente i requisiti minimi dei conduttori per beneficiare di tali contributi;
- la Delibera della Giunta Regionale Piemonte n°18-3776 del 10 Settembre 2021 concernente criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni capofila e requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione 2021;

RENDE NOTO

che **dal 15 Novembre al 20 Dicembre 2021** sono aperti i termini per la partecipazione al Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2021.

ART. 1**REQUISITI ACCESSO FONDO SOSTEGNO LOCAZIONE 2021**

A pena di esclusione, possono essere accolte le domande di soggetti che, alla data di apertura del presente Bando (08/11/2021):

- siano cittadini italiani o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di Stati extra-europei oppure apolidi a condizione di essere in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità;
- abbiano la residenza nel Comune di Granozzo con Monticello;
- siano titolari di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo, regolarmente registrato e con il canone regolarmente corrisposto, riferito all'alloggio in cui hanno la residenza anagrafica

- e di categoria catastale A2, A3, A4, A5 e A6 il cui canone annuo, escluse le spese accessorie, non sia superiore a € 6.000,00;
- siano in possesso di Attestazione ISEE 2021 in corso di validità al momento della presentazione della domanda dalla quale risulti:
 - Fascia A:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO uguale o inferiore a € 13.405,08; l'incidenza del canone di locazione regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori (spese condominiali) sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 è superiore al 14%;
 - Fascia B:** valore del reddito complessivo riportato nella attestazione ISEE 2021 alla voce SOMMA DEI REDDITI DEI COMPONENTI DEL NUCLEO superiore a € 13.405,08 ma inferiore a € 25.000,00 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione 2021, regolarmente corrisposto e al netto degli oneri accessori (spese condominiali) sul reddito complessivo risultante dalla attestazione ISEE 2021 risulti superiore al 24%; inoltre il valore ISEE deve essere inferiore a € 21.201,19 (limite 2021 per l'accesso all'edilizia sociale);
 - non siano assegnatari di alloggio di edilizia sociale o assegnatario/conducente di alloggio di edilizia agevolata/convenzionata realizzati con contributi pubblici;
 - non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi erogati dalla Regione Piemonte per contratti stipulati nell'anno 2021 tramite le Agenzie sociali per la locazione (ASLo);
 - non siano conduttori di alloggi che hanno beneficiato di contributi del Fondo per la Morosità incolpevole (FIMI) erogati nell'anno 2021;
 - non siano richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti titolari di diritti esclusivi di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su uno o più immobili (di qualunque categoria catastale) ubicati in qualsiasi località del territorio italiano (concorre a determinare l'esclusività del diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, anche la somma dei diritti parzialmente detenuti dai componenti il medesimo nucleo familiare sullo stesso immobile).

La disposizione non si applica:

1. nel caso di nuda proprietà;
 2. nel caso di alloggio che risulti inagibile da certificazione rilasciata dal Comune;
 3. nel caso il richiedente, legalmente separato o divorziato, per effetto di sentenza o accordo omologato ai sensi della normativa vigente, non abbia la disponibilità della casa coniugale di cui è proprietario;
- Possono accedere ai contributi del Fondo sostegno locazione i conduttori nel cui nucleo familiare vi sia un percettore del reddito/pensione di cittadinanza. Il Comune è però tenuto (D.M. 19-07-2021, art.1, comma 6) alla comunicazione all'INPS dei beneficiari, ai fini della compensazione sul RdC per la quota destinata all'affitto.

ART. 2

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE E AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI

- 1.1 requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ex artt.46 e 47 DPR n°445/2000 s.m.i..
- 2.La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:
 - copia di un documento di identità in corso di validità
 - copia del **Codice Fiscale**;
 - copia dell'**ISEE** in corso di validità anno 2021;
 - copia di regolare **titolo di soggiorno** in corso di validità (solo per cittadini EXTRA UE);
 - copia del **contratto di locazione** indicante n. contratto, data di registrazione e data di inizio validità;
 - **dichiarazione del proprietario dell'alloggio**, debitamente compilata, in merito ai canoni pagati nell'anno 2021 riferiti a mensilità dell'anno corrente corredata da copia documento di riconoscimento del proprietario;
 - dichiarazione di cui al punto precedente o eventuale ricevuta di pagamento del **solo canone di dicembre 2021** potrà essere presentata entro e non oltre il giorno 14 gennaio 2022;
 - **certificazione di inagibilità** degli alloggi posseduti (*eventuale*);
 - documentazione sulla **indisponibilità della casa coniugale** (*eventuale*);
 - **delega** e copia del documento di identità, in corso di validità, del richiedente nel caso in cui la domanda dovesse essere consegnata da altra persona.

Art. 3
ENTITA' DEL CONTRIBUTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

CONTRIBUTO FONDO 2021

1. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 14% (fascia a) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.000,00.
2. Il contributo teorico riconoscibile è costituito dalla somma occorrente per abbattere il rapporto del canone sul reddito complessivo del nucleo al 24% (fascia b) e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.300,00.
3. Il contributo effettivo erogabile ai beneficiari è determinato da ciascun Comune capofila applicando al contributo teorico la medesima percentuale di riparto delle risorse effettivamente disponibili.
In applicazione del principio di gradualità stabilito dall'art.2, comma 3, del DM 7 giugno 1999 in favore dei nuclei familiari a più basso reddito, l'accesso alla ripartizione di cui alla fascia b) è condizionato alla integrale soddisfazione del fabbisogno delle domande di fascia a come raccolto dai Comuni.
Qualora le risorse non siano sufficienti per l'integrale soddisfacimento della fascia b), esse vengono assegnate ai richiedenti in base al reddito più basso e all'incidenza del canone più alta.
4. Non possono essere erogati contributi effettivi il cui ammontare sia inferiore a € 50,00.
5. Il Comune di residenza provvede alla liquidazione del contributo effettivo spettante, di norma in un'unica soluzione.

ART. 4
CASI PARTICOLARI

3. Per l'incapace o persona comunque soggetta ad amministrazione di sostegno, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o persona abilitata ai sensi di legge.
4. In caso di decesso del richiedente, il contributo è erogato ad altro componente del nucleo familiare, così come composto anagraficamente alla data di apertura del bando comunale.
5. Diversamente, il contributo deve essere restituito alla Regione.
6. In fase di erogazione del contributo, qualora risulti il beneficiario irreperibile, è stabilito il termine massimo di tre mesi per il ritiro dello stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, il Comune deve restituire l'importo non erogato alla Regione.

ART. 5
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata **al Comune di Granozzo con Monticello dal 15 Novembre al 20 Dicembre 2021.**

Art.6
CONTROLLI E SANZIONI

4. Ai sensi dell'art.71 del DPR. n°445/2000 l'Amministrazione Comunale procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
5. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR n°445/2000, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
6. L'Amministrazione Comunale provvede a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art.7
DISPOSIZIONI FINALI

1. Informativa privacy: il titolare del trattamento è il responsabile del servizio per l'attuazione del welfare Barbara Cavigiolo.
2. Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del responsabile del servizio per l'attuazione del welfare, Barbara Cavigiolo.